



...omissis...

## Fascicolo URAV n. 4165/2023

**Oggetto:** Richiesta di parere concernente l'applicabilità dell'art. 7, comma 2, lett. d) d.lgs. n. 39/2013 nei confronti di un consigliere del ...omissis... (prot. n. 65150 del 9 agosto 2023).

Con riferimento alla nota in oggetto - con la quale è stato richiesto un parere dell'Autorità in merito alla conferibilità dell'incarico di consigliere di amministrazione della Fondazione Museale ...omissis... ad un consigliere del Comune di ...omissis... - si rappresenta quanto segue.

Il Comune di ...omissis..., deputato per legge regionale alla nomina di uno dei componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Museale, registra una popolazione superiore ai 15000 abitanti. Pertanto, la carica di consigliere comunale rivestita dal soggetto interessato all'assunzione dell'incarico è soggetta al divieto stabilito dall'art. 7, comma 2, lett. d) d.lgs. n. 39/2013, in base al quale "[...] *A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico [...] non possono essere conferiti: [...] d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione*".

Ciò posto, l'accertamento della summenzionata fattispecie di inconferibilità impone di verificare preliminarmente la natura giuridica dell'ente e dell'incarico "in destinazione".

La Fondazione Museale ...omissis... risulta allo stato in corso di costituzione. Pertanto, ai fini del suo inquadramento è possibile far riferimento alla sola legge istitutiva (...omissis...), che rinvia per la disciplina giuridica dell'ente alle disposizioni del codice civile in materia di fondazioni. Lo scopo della fondazione è da rinvenirsi nel potenziamento culturale, tecnico e scientifico per la Regione ...omissis... e nell'eventuale erogazione di servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il legislatore regionale ha altresì elencato i compiti della Fondazione, prevedendo "a) la raccolta, il restauro e la valorizzazione dei beni culturali rientranti nella categoria "realismo" facenti capo alla città di ...omissis... e alla Regione ...omissis...; b) l'organizzazione di visite guidate; c) l'organizzazione di attività didattiche; d) l'organizzazione di mostre, convegni e di ogni qualsivoglia attività utile a dare testimonianza e a promulgare il patrimonio della Fondazione stessa e della città di ...omissis...". Socio fondatore è il Consiglio regionale, mentre organi della fondazione sono il presidente, il vicepresidente, l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e il direttore tecnico-amministrativo. Il consiglio di amministrazione è composto da n. 7 membri, compreso il presidente, di cui uno nominato dal Consiglio Regionale, uno dal Comune di ...omissis..., due dai soci privati, uno dalla Soprintendenza al Polo Museale e uno dall'Associazione ...omissis... Il presidente, invece, viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, quale figura esterna.

Ciò premesso si ritiene che la Fondazione Museale ...omissis... rientri nella nozione di "enti di diritto privato in controllo pubblico" di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), che contempla, oltre alle "società e gli altri enti di

*diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche*, anche *"gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organ"*. Al fine di qualificare, secondo le definizioni del d.lgs. n. 39/2013, un ente come di diritto privato in controllo pubblico non è necessario, infatti, che sia soddisfatto il requisito del controllo maggioritario come richiesto dall'art. 2359 c.c., poiché l'art. 1 comma 2 lett. c) pone come requisito alternativo il potere di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Il divieto stabilito dall'art. 7, comma 2, lett. d) d.lgs. cit. si riferisce agli amministratori come definiti dall'art. 1, comma 2, lett. l), d.lgs. cit., ossia *"gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico"*. In merito l'Autorità ha precisato che l'incarico di componente del consiglio di amministrazione di un ente di diritto privato in controllo pubblico risulta inconfiribile ogniqualvolta allo stesso sia connessa l'attribuzione di deleghe gestionali dirette (cfr. delibera n. 373 dell'8 maggio 2019).

Con riguardo al caso di specie, la legge regionale istitutiva della Fondazione riconosce in capo al consiglio di amministrazione i poteri di amministrazione straordinaria, i quali comportano anche l'esercizio di attività gestoria. Alla luce di tutto quanto sopra osservato, dunque, deve ritenersi inconfiribile l'incarico di consigliere di amministrazione della Fondazione Museale ...*omissis*.. ad un consigliere del Comune di ...*omissis*..

Con l'occasione appare opportuno effettuare alcune riflessioni in relazione al disposto dell'art. 36, comma 5, lett. i) l.r. ...*omissis*.., nella parte in cui è stabilito che *"i consiglieri regionali possano far parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione"*. La normativa regionale, quindi, legittima il conferimento dell'incarico di consigliere di amministrazione ai componenti del Consiglio regionale, in deroga a quanto previsto dall'art. 7 d.lgs. n. 39/2013 (comma 1, lett. d). Tale opzione, invero, risulterebbe non conforme al riparto di competenze legislative e agli orientamenti espressi dall'Autorità sul punto.

Più specificamente, nella delibera A.N.AC. n. 284 del 13 gennaio 2016 è stato evidenziato che *"rilevanti esigenze di unità ordinamentale, direttamente collegate ai principi fondamentali della Costituzione, quali il canone di buona amministrazione (art. 97, Cost.) e il dovere di disciplina e onore nell'esercizio delle funzioni pubbliche (art. 54, Cost.) fondano e sostengono una potestà legislativa statale esclusiva"* in materia di anticorruzione.

Con specifico riferimento ai temi dell'inconfiribilità e dell'incompatibilità, le disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 assumono la valenza di principi generali dell'ordinamento giuridico. Ciò induce ad affermare – secondo quanto indicato dall'Autorità nella succitata delibera – che *"non è consentito al legislatore regionale disciplinare la materia dell'anticorruzione, tanto con disposizioni in contrasto, quanto con disposizioni ulteriori, anche più restrittive, rispetto alla legge statale"*.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 19 settembre 2023, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente